



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio per il Personale
Ufficio Gestione e organizzazione

Piazza Fiera, 3 – 38122 Trento
Tel. 0461 496354 – Fax 0461 496222



Trento, - 2 NOV 2009

Prot. n. S007109/106122/11.1

Agli Assessori provinciali
LORO SEDI

Al Segretario Generale della Provincia
Segreteria generale della Provincia
SEDE

Ai Dirigenti Generali, Dirigenti e
Responsabili di struttura
LORO SEDI

Agli Enti presso i quali sono comandati
o messi a disposizione dipendenti
Provinciali
LORO SEDI

Oggetto: Infortuni Inail - Modalità operative per l'utilizzo della bicicletta.

La Provincia Autonoma di Trento sta proponendo misure concrete per rendere più sostenibile la mobilità sul territorio urbano anche attraverso l'incentivazione dell'uso della bicicletta. Nella città di Trento, in particolare, considerando la distribuzione capillare degli uffici provinciali, la bicicletta riveste il ruolo di mezzo di trasporto più efficace per razionalizzare i tempi di trasferimento da e verso i vari luoghi di lavoro.

Tuttavia la mobilità in bicicletta per lo svolgimento delle attività lavorative, ma anche nei trasferimenti da e verso l'abitazione dei/delle lavoratori/trici, deve poter contare su modalità di gestione chiare per l'eventuale verificarsi d'incidenti.

A tal proposito, la normativa che disciplina gli infortuni sul lavoro in itinere, indica alcuni elementi su cui appare necessario fornire indicazioni: in particolare¹ è previsto che l'infortunio occorso utilizzando la bicicletta sia ammesso ad indennizzo da parte dell'INAIL, nel caso in cui l'utilizzo della stessa sia "necessitato".

¹ art 12 del D.lgs. numero 38 del 25 luglio 2000

Il Servizio per il Personale in collaborazione con il Nucleo di Prevenzione e Protezione con la presente circolare, per meglio tutelare i/le lavoratori/trici che utilizzano la bicicletta, ed i/le loro responsabili, intende fornire, alcune indicazioni per meglio chiarire il significato di "uso necessitato" della bicicletta.

In particolare, sono state individuate due distinte fattispecie d'utilizzo della bicicletta, per ciascuna delle quali sono fornite le adeguate informazioni e le opportune istruzioni.

1. La prima fattispecie riguarda l'uso della bicicletta durante il normale percorso, (che deve essere quello più breve, logico e senza soste) di andata e ritorno dall'abitazione al luogo di lavoro o pausa pranzo

In questo caso, l'utilizzo della bicicletta è da considerarsi di norma necessitato, quando si verificano le seguenti condizioni:

- assenza di mezzi pubblici di trasporto che collegano il luogo abituale di residenza al luogo di lavoro con orari compatibili con quelli di inizio e fine attività lavorativa;
- assenza di coincidenze tra un mezzo di trasporto e l'altro con tempi di attesa eccessivamente dilatati;
- eccessiva distanza tra il luogo di residenza e di lavoro (o delle fermate dei mezzi pubblici): per eccessiva distanza si intende un percorso di distanza superiore al chilometro per ogni singola tratta;
- provate e documentate esigenze di rilevanza personale (motivi di salute) o familiari;
- pausa pranzo: posti di ristorazione convenzionati situati a distanza superiore al chilometro o l'assenza di mensa aziendale o di ristoranti convenzionati per cui il/la lavoratore/trice deve rientrare alla propria abitazione per il pranzo.

2. La seconda fattispecie riguarda l'uso della bicicletta per ragioni di servizio durante il normale tragitto (anch'esso il più breve, logico e senza soste) che il/la lavoratore/trice deve percorrere in orario di servizio per recarsi da una sede di lavoro ad un'altra.²

In questo caso la Provincia Autonoma di Trento, per rafforzare il concetto di "uso necessitato" della bicicletta nello svolgimento dei trasferimenti urbani e per garantire le maggiori tutele ai/alle dipendenti che utilizzano la stessa per ragioni di servizio, propone l'introduzione da parte dei dirigenti di un'autorizzazione preventiva all'uso della bicicletta, secondo il fac-simile allegato alla presente. Copia dell'autorizzazione dovrà essere consegnata anche al/alla dipendente e trasmessa via e-mail al Nucleo di Prevenzione e protezione (nucleosicurezza626@provincia.tn.it)

L'autorizzazione all'uso della bicicletta potrà essere effettuata "una tantum", ed avrà validità fintanto che le attività del/la lavoratore/trice giustificano l'uso della stessa o comunque per il periodo di assegnazione alla struttura diretta dal dirigente che l'ha rilasciata.

Resta inteso che, in entrambe le fattispecie prospettate, **l'unico soggetto competente per il riconoscimento dell'infortunio è l'INAIL.**

² con esclusione degli infortuni occorsi all'interno delle pertinenze aziendali (cortile, autorimessa parcheggio) che si considerano avvenuti in occasione di lavoro.

Si ricorda agli/alle utilizzatori/trici della bicicletta che è necessario osservare scrupolosamente le regole previste dal codice della strada e che l'infortunio non sarà per legge ammesso ad indennizzo nel caso di abuso di stupefacenti o di bevande alcoliche.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sig.a Stonfer Lorenza c/o Servizio per il Personale (tel. 0461-496239 e-mail lorenza.stonfer@provincia.tn.it) o il dott. Barozzi Lanfranco c/o Nucleo di Prevenzione e Protezione (tel. 0461-496717 e-mail lanfranco.barozzi@provincia.tn.it).

La presente circolare è pubblicata sul sito intranet della Provincia all'indirizzo <http://intranet.provincia.tn.it/info/circolari>.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE
- dott.ssa Sandra Visintainer -

il Responsabile del Nucleo
di Prevenzione e Protezione
- dott. Lanfranco Barozzi -



Allegato: fac-simile autorizzazione

LB/PB/LOS
Lorenza Stonfer
Tel. 0461-496239
lorenza.stonfer@provincia.tn.it